

Fauna selvatica in vigna, si considera valore uva e non del vino

Il Consiglio di Stato ha stabilito che, per il calcolo dell'indennizzo dovuto per i danni subiti dalle colture, l'ente pubblico deve considerare il valore della perdita della produzione agricola nella sua forma primaria, e non quello del prodotto trasformato che ne sarebbe derivato. Nel caso specifico dei vigneti, questo si traduce nel risarcimento basato sul valore dell'uva come materia prima e nell'esclusione del valore del vino come prodotto finale lavorato. L'indennizzo previsto dalle leggi regionali per i danni da fauna selvatica viene considerato un ristoro di natura indennitaria, e non un pieno risarcimento del danno in senso civilistico. Viene pertanto escluso il lucro cessante, ovvero il mancato guadagno che l'agricoltore avrebbe ottenuto dalla vendita del prodotto trasformato. La Corte ha inoltre escluso dall'indennizzo la considerazione dei danni permanenti o a lungo termine, come la perdita di produzione per gli anni successivi dovuta al danneggiamento delle parti vegetative della pianta.

Viene infatti ritenuto che una simile quantificazione sarebbe impossibile da definire a priori, poiché i parametri necessari alla stima (come la produzione media futura e il valore di mercato del prodotto nei prossimi anni) sono ritenuti troppo variabili e incerti. L'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, che limita il risarcimento dei danni da fauna selvatica al solo valore dell'uva e non del vino quale prodotto trasformato, è in forte contrasto con la posizione di Coldiretti e del mondo agricolo. La liquidazione degli indennizzi con il criterio del solo valore del prodotto agricolo primario, come l'uva, è inadeguata e penalizzante per le imprese vitivinicole, specialmente quelle che trasformano direttamente il prodotto in vino pregiato. Si può inoltre evidenziare che, data la natura ripetuta dei danni causati dalla fauna selvatica (come cinghiali e cervi) ai vigneti, è indispensabile che le autorità competenti – la Regione o l'ATC (Ambiti Territoriale di Caccia) – finanzino interventi strutturali e preventivi come la completa recinzione delle vigne. Appare inoltre opportuno integrare queste azioni con un coordinamento operativo serio che includa l'attività venatoria e quella del controllo selettivo a supporto dell'agricoltura e a tutela delle produzioni.